

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA COMUNICAZIONE CON GLI STUDENTI E SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Emanato con D.P. n. 568 del 28 dicembre 2023

Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i flussi di comunicazione, le procedure da adottarsi, gli organi preposti e il sistema sanzionatorio nei casi in cui emerga una violazione del Codice Etico (nel prosieguo anche in breve "Codice") e/o del Contratto degli Studenti e delle Studentesse (di seguito indicato semplicemente come "Contratto") da parte o a danno degli studenti e delle studentesse della Libera Università degli Studi di Enna Kore e dei loro diritti e doveri come componente studentesca della comunità Kore o come singoli studenti.
2. Il presente Regolamento impegna in ogni caso tutte le componenti della comunità di docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e membri degli organi collegiali della Libera Università degli Studi di Enna Kore (nel prosieguo anche, in sigla, "UKE", o in breve, "Università" o "Ateneo").
3. Il presente Regolamento richiama l'iniziativa e la giurisdizione disciplinare sui docenti, sul personale tecnico-amministrativo e sui dirigenti esclusivamente in relazione al loro eventuale coinvolgimento nella violazione dei diritti degli studenti. Per tali componenti della comunità UKE si applicano in ogni caso le norme e le procedure espressamente per esse previste ed alle quali il presente Regolamento rimanda.
4. Per "Studenti" si intendono indistintamente gli studenti e le studentesse e pertanto, indipendentemente dal genere, tutti coloro che sono iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, di Dottorato di ricerca, di Master, di Specializzazione e/o Perfezionamento, nonché ad altri Corsi di studio dell'UKE ai quali si accede mediante una formale immatricolazione o iscrizione. Agli effetti del presente Regolamento, sono assimilati agli studenti dell'UKE anche gli iscritti ad altri atenei, italiani o esteri, comunque ammessi alla frequenza dei Corsi di studio o alla fruizione anche parziale di altre attività dell'Università, ivi comprese le prove di esame e/o di certificazione.
5. Per "Codice Etico" (in breve anche "Codice") si intende il documento di Ateneo così formalmente denominato e pubblicato permanentemente sul sito web ufficiale dell'Università, nel testo vigente al momento dell'eventuale violazione.
6. Per "Contratto dello Studente" si intende il documento di Ateneo, denominato in esteso "Contratto degli studenti e delle studentesse" ed in breve anche "Contratto", qui richiamato con la specificazione al maschile per pura semplificazione del testo, pubblicato sul sito web ufficiale dell'Università e vigente all'inizio dell'anno accademico nel quale si registri l'eventuale violazione, salvo modifiche successive ugualmente pubblicate sul sito web dell'Ateneo.
7. È obbligo ed onere di chiunque si immatricoli ai Corsi di studio dell'Università Kore di Enna o si iscriva, o comunque partecipi ad un'attività formativa anche da ospite, conoscerne il Codice e il Contratto. Tali documenti vengono in ogni caso dati per accettati integralmente con sottoscrizione della domanda di immatricolazione o di iscrizione o con l'adesione ad un programma di mobilità.

Art. 2 - Norme preliminari sulla tutela dei dati personali e sulla comunicazione

1. L'UKE cura la comunicazione da e con gli studenti attraverso sistemi pubblici normalmente accessibili a chiunque ne abbia interesse.
2. Per le questioni attinenti la sfera personale, l'Università adotta specifici flussi comunicativi protetti che rispondono all'esigenza di:

- 2.1. rispettare i principi e i criteri del Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali sensibili (GDPR);
 - 2.2. garantire la riservatezza delle informazioni veicolate;
 - 2.3. assicurare l'attendibilità della comunicazione attraverso l'attendibilità dei relativi flussi e mezzi.
3. Allo scopo di garantire comunicazioni attendibili tra i singoli studenti e qualsiasi organo o ufficio dell'Ateneo, l'Università adotta e consente di adottare alternativamente due diverse procedure, le quali garantiscono l'autenticità del contenuto in entrambe le direzioni (dall'Università allo studente; dallo studente all'Università) e agevolano pertanto l'esercizio concreto dei diritti degli studenti:
- 3.1. una procedura utilizza lo spazio di comunicazione a due vie denominato "area riservata" nel sito web ufficiale unikore.it (accessibile anche attraverso le app ufficiali), cui lo studente si collega con l'account personale fornito dall'Università e la propria password segreta;
 - 3.2. una seconda procedura si basa sul sistema di posta elettronica ordinaria, il quale prevede però che lo studente utilizzi esclusivamente la casella di posta elettronica ricevuta dall'Università all'atto dell'immatricolazione, contraddistinta dall'estensione "@unikorestudent.it" e l'Università, da parte sua, esclusivamente indirizzi con estensione "@unikore.it". A questo riguardo l'UKE precisa che sono da considerarsi falsi eventuali indirizzi, apparentemente simili, nei quali la componente "@unikore.it" non è collocata esattamente nella parte finale dell'indirizzo del mittente (verificabile cliccando sull'indirizzo sintetico che appare sulla posta). Ad esempio, eventuali indirizzi del tipo "posta.unikore.it@esempio.it" o "segreteria@unikoreit.esempio.com" sono da considerarsi falsi indirizzi UKE.
4. Altre modalità di comunicazione da parte degli studenti verso l'Università (quali ad esempio la posta elettronica con mittente diverso da quello rilasciato dall'Università, compresi gli indirizzi di posta elettronica certificata o "pec"; la posta cartacea tradizionale, semplice o con avviso di ricevimento, con o senza fotocopia di un documento di riconoscimento) sono possibili ma, a tutela dei dati personali dello studente, esse sono sottoposte ad una preventiva procedura di verifica dell'attendibilità, che l'UKE svolge comunque attraverso la casella di posta elettronica ufficiale degli studenti con estensione @unikorestudent.it. In caso di mancata conferma entro cinque giorni di calendario, la segnalazione viene archiviata come non attendibile o comunque trattata come tale.
5. In ragione dello status di maggiorenne, lo studente è tenuto a rivolgersi all'Università personalmente in tutte le occasioni nelle quali ritiene di dovere formulare una richiesta, segnalare un problema o lamentare un danno o un malfunzionamento. Nel rispetto del Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali (GDPR), l'Università non riscontra richieste o comunicazioni di qualsiasi tipo avanzate, in nome e per conto di uno studente, da terze persone inclusi genitori o altri famigliari.
6. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente articolo può essere oggetto di valutazione ai fini di un procedimento disciplinare.

Art. 3 - Contesto generale di riferimento della competenza disciplinare nell'Ateneo

1. Nell'Università Kore di Enna, l'iniziativa disciplinare è esercitata:
 - 1.1. dal Rettore, sui docenti e sugli studenti;
 - 1.2. dal Direttore Generale, sul personale tecnico amministrativo;
 - 1.3. dall'Ombudsman per tutti i casi nei quali siano interessati i diritti degli studenti e in generale il diritto allo studio;
 - 1.4. dal Comitato Etico nei casi di presunte violazioni del Codice etico di Ateneo.

2. Il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno nel proprio ambito di competenza, quando valutino rischi concreti connessi all'ipotesi di illecito disciplinare, possono assumere provvedimenti cautelari della durata massima di 30 giorni.
3. La giurisdizione disciplinare relativa alla comminazione di sanzioni è esercitata:
 - 3.1. dal Rettore, sui docenti limitatamente alla irrogazione del richiamo o della censura, e sugli studenti limitatamente alla irrogazione del richiamo e dell'ammonizione, irrogazione che in tutti i casi non costituisce sanzione disciplinare;
 - 3.2. dal Direttore Generale, limitatamente alla irrogazione della censura, che non riveste carattere di sanzione disciplinare;
 - 3.3. dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina dei docenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - 3.4. dal Consiglio di amministrazione nei confronti degli studenti, su proposta del Rettore e previo parere del Consiglio di Dipartimento o del Senato accademico, in relazione alla gravità della sanzione;
 - 3.5. dal Consiglio di amministrazione, sul personale tecnico-amministrativo, con le modalità previste nell'apposito Contratto-Regolamento adottato nell'Ateneo, nonché sul personale di livello dirigenziale secondo i contratti individuali.
4. La Commissione di disciplina degli studenti, nominata dal Presidente dell'Università per la durata di due anni e comunque entro il suo mandato, è costituita dal Prorettore vicario, che la presiede, da un professore per ciascuno dei Dipartimenti attivi e dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico. Non sussiste per i professori individuati alcuna incompatibilità con altri ruoli nell'Ateneo, salvo quelli di componenti del Comitato Etico e del Collegio di disciplina dei docenti.
5. La Commissione di disciplina degli studenti opera come organo collegiale con compiti istruttori rispetto ai Consigli di Dipartimento e al Senato accademico. Essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. La competenza disciplinare non costituisce pregiudizio per le eventuali sanzioni di legge penale, civile o amministrativa.
7. Le sanzioni sono comminate con decreto del Rettore nel caso dei docenti e degli studenti, con decreto del Presidente nel caso del personale tecnico amministrativo e dei dirigenti.
8. Sono fatte salve le competenze dell'Organismo di Vigilanza dell'Ateneo sul Modello organizzativo dell'Università di cui al D.lgs. 231/2001.

Art. 4 - Ipotesi di violazioni in danno dei diritti degli studenti

1. I casi di presunta violazione ai danni dei diritti degli studenti, e più in generale del diritto allo studio, sono rimessi all'Ombudsman, il quale ha poteri di autonoma iniziativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. L'Ombudsman svolge una preliminare valutazione su ciascun caso che gli venga segnalato e, all'esito, decide se archiviare la segnalazione, oppure rimetterla, per il seguito di competenza:
 - 2.1. al Rettore, quando la violazione si presume originata da un comportamento degli studenti o dei docenti;
 - 2.2. al Direttore Generale, quando la violazione si presume originata da un comportamento del personale tecnico amministrativo o dei dirigenti;
 - 2.3. al Presidente, quando la violazione si presume originata da una norma o da una procedura di Ateneo, con esclusione di quelle previste nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo o nel

Regolamento di Contabilità e finanza a seguito del positivo controllo di legittimità e di merito del Ministro competente, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168.

3. Il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno per la propria competenza, valutano se assumere un'iniziativa disciplinare secondo le procedure richiamate nel presente Regolamento.
4. Nei casi rientranti nell'ambito del punto 2.3, il Presidente attiva una procedura di valutazione e, qualora rinvenga una lesione effettiva dei diritti degli studenti, invita l'organo o l'ufficio che ha emesso la norma o la procedura a provvedere di conseguenza. In caso di inerzia esercita i poteri sostitutivi previsti all'art. 10 dello Statuto, informando eventualmente il Rettore o il Direttore Generale ai fini della loro eventuale iniziativa disciplinare quando ne sussistano gli estremi.

Art. 5 - Ipotesi di violazioni dei doveri da parte degli studenti

1. Costituiscono violazioni dei doveri degli studenti tutti quei comportamenti che contraddicono gli obblighi e gli impegni per essi previsti nello Statuto e nei Regolamenti dell'Università, oltre che nel Codice Etico e nel Contratto degli studenti e delle studentesse liberamente accettati all'atto dell'immatricolazione.
2. Costituiscono inoltre illecito disciplinare le violazioni delle norme di legge e dei principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari, fisici e virtuali, e nei rapporti interpersonali. Sono considerate violazioni ai principi di corretto comportamento le manifestazioni comportamentali e le procedure messe in atto dagli studenti per minare in qualsiasi modo l'affidabilità dei processi valutativi e di merito.
3. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti in contrasto con i principi e le norme richiamati nei documenti di cui ai commi precedenti vanno segnalati al Rettore mediante email istituzionale dai singoli docenti, dai responsabili di strutture dipartimentali, didattiche o scientifiche, amministrative e di esercizio interessate, o da chiunque ne abbia contezza e motivo nell'ambito universitario.
4. Le segnalazioni anonime, o comunque prive degli elementi essenziali per l'identificazione certa del mittente, non sono prese in considerazione e sono senz'altro archiviate.
5. L'iniziativa disciplinare del Rettore può essere esercitata anche per illeciti compiuti dagli studenti al di fuori degli spazi fisici dell'Ateneo, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e possano risultare lesivi della reputazione e dell'immagine istituzionale dell'Università Kore di Enna e dell'istituzione universitaria nel suo complesso. Quando i fatti siano compiuti nello spazio virtuale con interessamento dei social network o con il loro uso o coinvolgimento, può configurarsi una circostanza aggravante.

Art. 6 - Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi del R.D.L. n. 1071 del 1935 sono applicabili agli studenti i seguenti provvedimenti:
 - 1.1. l'ammonizione, alla quale provvede direttamente il Rettore, che non ha valore di sanzione;
 - 1.2. la sanzione dell'interdizione temporanea dalle attività formative, alla quale provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore previo parere del Consiglio di Dipartimento;
 - 1.3. la sanzione della sospensione da uno o più esami di profitto, per uno o più appelli o sessioni, alla quale provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore previo parere del Consiglio di Dipartimento;

- 1.4. la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami, fino all'eventuale espulsione dall'UKE e il divieto di nuova immatricolazione nell'Università, alla quale provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore previo parere del Senato accademico.
2. Quando la violazione venga accertata in capo a più studenti di più Dipartimenti, la competenza ad esprimere il parere al Consiglio di amministrazione è in ogni caso del Senato accademico.
3. La commissione di disciplina degli studenti tiene conto dei seguenti parametri di valutazione, ai quali conforma le altre forme di illecito non espressamente previsti:
 - 3.1. gli atti di slealtà in sede di esami di profitto e requisiti di frequenza preliminari sono sanzionati con l'interdizione dalla partecipare alle sessioni di esame per un periodo da tre mesi ad un anno;
 - 3.2. gli atti di slealtà nella redazione della tesi o di analogo documento di fine corso sono sanzionati con l'interdizione dal relativo esame per l'intera sessione interessata, nei casi più gravi la sanzione può estendersi fino ad un anno;
 - 3.3. gli atti che contravvengono agli impegni di comportamento e procedurali assunti in sede di immatricolazione sono in ogni caso considerati atti di slealtà gravi;
 - 3.4. gli atti che in qualsiasi modo danneggiano o ostacolano il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo sono sanzionati con l'interdizione dalle sessioni di esame per uno o più appelli e fino ad massimo di un intero anno accademico;
 - 3.5. la partecipazione ad atti di aggressione, fisica e verbale, o di colluttazione è sanzionata con la sospensione da tutte le attività per un periodo da un mese ad un anno, estensibili rispettivamente da tre mesi a tre anni nei casi più gravi ed in quelli che riguardano molestie o violenze a sfondo sessuale;
 - 3.6. la partecipazione ad atti di danneggiamento delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature o dei sistemi e delle reti è sanzionata con la sospensione da tutte le attività per un periodo da un mese a tre anni in relazione all'entità ed agli effetti del danno procurato;
 - 3.7. il mancato rispetto delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature o dei sistemi e delle reti nelle sedi esterne ove vengono svolte attività di tirocinio è considerata circostanza aggravante, così come il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza e, in particolare, di quello concernente lo stato di salute dei pazienti nelle attività di tirocinio svolte presso strutture sanitarie;
 - 3.8. è considerata circostanza aggravante la lesione al prestigio e all'immagine dell'Università;
 - 3.9. nessuno può essere perseguito disciplinarmente per ragioni dipendenti dalle sue condizioni economiche.
4. In caso di produzione o esibizione di un titolo di studio falso e in caso di falsa dichiarazione relativa al possesso del titolo di studio necessario al fine di ottenere l'ammissione a un corso, viene dichiarata la nullità dell'immatricolazione e di tutti i successivi atti di carriera; lo studente dovrà restituire ogni documento eventualmente rilasciatogli dall'Ateneo. In nessun caso tali atti dichiarati nulli potranno essere riconosciuti in seguito a una nuova immatricolazione ottenuta in base a titolo valido.
5. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo potranno essere accompagnate dalla sanzione accessoria di decadenza da eventuali benefici economici e/o borse di studio servizi assegnati allo studente.
6. I procedimenti disciplinari e i relativi provvedimenti sono indipendenti dall'eventuale applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.

Art. 7 - Instaurazione, svolgimento e conclusione del procedimento disciplinare

1. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di un provvedimento più grave dell'ammonizione, tra quelli previsti all'articolo 6 del presente Regolamento, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina degli studenti, formulando motivate proposte.
2. Entro i successivi quindici giorni la Commissione di disciplina degli studenti formula la contestazione del fatto addebitato per iscritto, che attraverso la segreteria del Rettore è notificata allo studente in modo riservato mediante l'uso esclusivo della casella di posta elettronica personale fornita dall'Università all'atto dell'immatricolazione. L'atto di contestazione e di invito all'audizione contiene le informazioni su:
 - 2.1. il diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare e di ottenerne copia;
 - 2.2. la facoltà di essere audito nella data fissata dalla Commissione, comunque non anteriore al decimo giorno successivo, nel rispetto del contraddittorio;
 - 2.3. la facoltà di depositare memorie fino alla data dell'audizione.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Rettore, la Commissione formula al medesimo Rettore la proposta di archiviazione o la proposta di sanzione. Nel caso di proposta di sanzione, il Rettore la trasmette per competenza al Consiglio di Dipartimento interessato o al Senato accademico.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Dipartimento o il Senato accademico rendono il parere e trasmettono gli atti al Consiglio di amministrazione motivando l'eventuale deliberazione difforme dalla proposta della Commissione di disciplina. La delibera, adottata in via definitiva dal Consiglio di amministrazione, è formalizzata con decreto del Rettore. Il decreto è notificato allo studente. Le decisioni sugli studenti ospiti sono notificate all'Ateneo di provenienza.
5. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente.